Wolodkiewicz W.

Retroattivita nel diritto romano e nei diritti odierni

[Stable URL: http://elar.uniyar.ac.ru/jspui/handle/123456789/3417]

[Публикация работы:]
Wolodkiewicz W. 2001: Retroattivita nel diritto romano e nei diritti odierni // IVS ANTIQVVM. Древнее право. 1 (8), 137-143.

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР АНТИКОВЕДЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА
ЯРОСЛАВЛЬ, РОССИЯ

THE SCIENTIFIC & EDUCATIONAL
CENTRE FOR CLASSICAL STUDIES
AT YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY
YAROSLAVL, RUSSIA

DAS WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- UND
STUDIENZENTRUM FÜR DIE GESCHICHTE,
KULTUR UND RECHT DER ANTIKE
DER STAATLICHEN DEMIDOW-UNIVERSITÄT JAROSLAWL
YAROSLAWL, RUSSLAND

РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ АНТИКОВЕДОВ
RUSSIAN SOCIETY OF CLASSICAL STUDIES

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РИМСКОГО ПРАВА»
ЯРОСЛАВСКИЙ ФИЛИАЛ
THE RESEARCH AND EDUCATIONAL FOUNDATION
“THE CENTRE FOR ROMAN LAW STUDIES”
YAROSLAVL BRANCH

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА
YAROSLAVL DEMIDOV STATE UNIVERSITY

© В. Володкевич, 2001

W. WOŁODKIEWICZ*

RETROATTIVITÁ NEL DIRITTO ROMANO E NEI DIRITTI ODIERNI

Le considerazioni a proposito del vigore della norma giuridica nel tempo si incontrano nelle fonti del diritto romano nelle varie epoche del suo sviluppo. Il problema della retroattivitá delle norme fu affrontato giá dai giuristi repubblicani[1]. Vi accenna Aulo Gellio quando scrive della disputa interpretativa fra i giuristi della fine della Repubblica a proposito dell'uso del tempo futuro nella legge Atinia *de furto*[2]. Anche Cicerone, parlando a proposito dell'editto di Verre sull'ereditá della figlia di Asellio, scrive sulla *consuetudo iuris* in vigore quando era morto suo padre[3]. Il problema della retroattivitá della legge fu toccato anche dai giuristi classici: Ulpiano, Paolo e Tertulliano[4].

La generalizzazione del principio secondo il quale la legge non deve retroagire, si trova peraltro in diverse costituzioni imperiali del Basso Impero[5]. Ma in tali *leges* si trova anche

---

* Витольд Володкевич – известный польский профессор римского права, директор международных курсов римского права в Варшаве. Автор многочисленных книг и статей в области римского классического права и его рецепции в Западной Европе.

[1] Cfr.: C. F. GABBA, *Teoria della retroattivitá delle leggi*, 1–4, Torino 1884–1889; V. SIMONCELLI, *Sui limiti delle leggi nel tempo*, in: *Studi Scialoja* 1, 1905, 357 ss; D. DONATUTTI, *Il contenuto del principio della retroattivitá della legge*, «RISG» 55, 1915, 234 ss e 56, 1915, 117 ss; A. BERGER, *'Ex post facto' in Roman Sources and a 'Post facto Law' in modern Juristic Terminology*, «Seminar», 7, 1949, 65–68; C. A. MASCHI, *Certezza del diritto nel diritto romano e nel pensiero contemporaneo*, «RIDA» 6, 1959, 337 ss; G. BROGGINI, *La retroattivitá della legge nella prospettiva romanistica*, «SDHI», 32, 1966, 17 ss; A. CARCATERRA, *Le definizioni dei giuristi romani. Metodo, mezzi e fini*, Napoli 1966, 63 ss, 89 ss; G. G. ARCHI, *La certezza del diritto nella esperienza giuridica romana. Le Complicazioni postclassiche* in: *Estudios J. Iglesias*, t. 1, Madrid 1988, 65 ss; M. AVENARIUS, *Savignys Lehre vom intertemporalen Privatrecht*, Göttingen, 1993; H. KUPISZEWSKI, *Prawo rzymskie a współczesność*, Warszawa 1988, 69 ss; M. BALZARINI, *Giustiniano e lo stato di diritto. Mito e realtá nella legislazione e nella prassi* in: *Atti del Convegno internazionale su «Corruzione, repressione e rivolta morale nella tarda antiquitá»*, Catania 1995, 53 ss.

[2] Aulus Gellius, *Noctes Atticae* XVII, 7, 1–3: *Legis veteris Atiniae verba sunt: QUOD SUBREPTUM ERIT, EIUS REI AETERNA AUCTORITAS ESTO. Quid aliud putet in hisce verbis, quam de tempore tantum futuro legem loqui? Sed Q. Scaevola patrem suum et Brutum et Manilium, viros apprime doctos, quaesisse ait dubitasseque, utrumne in post – facta modo furto lex valeret, an etiam in ante – facta? Quoniam QUOD SUBREPTUM ERIT, utrumque tempus videretur ostendere, tam praeteritum, quam futurum.*

[3] Cicero, *In Verrem* II. 1. 104: *Heres erat filia. Faciebant omnia cum pupilla, legis aequitas, voluntas patris, edicta praetorum, consuetudo iuris eius quod erat tum cum Asellus est mortuus.*

[4] D. 1. 3. 22 (Ulp., lib. 13 *ad edictum*): *Cum lex in praeteritum quid indulgat, in futurum vetat*; D. 1. 3. 28 (Paul., lib. 5 *ad legem Iuliam et Papiam*): *Sed et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariae sint, idque multis argumentis probatur*; D. 1. 3. 27 (Tert., lib. 1 *quaestionum*): *Ideo, quia antiquiores leges ad posteriores trahi usitatum est, semper quasi hoc legibus inesse credi oportet, ut ad eas quoque personas et ad eas res pertinerent, quae quandoque similes erunt.*

[5] CTh 1. 1. 3 (Valentinianus, Theodosius, Arcadius): *Omnia constituta non praeteritis calumniam faciunt, sed futuris regulam ponunt. dat. iii. kal. mart. Constantinopoli, d. n. Theodos. a. iii. et Abundantio v. c. conss.*
Interpretatio: Omnes leges non ea, quae anteriore tempore acta sunt, damnant, sed in futurum observanda constituunt.

C. 10. 32. 66(65). 1 (Anastasius): (...) *eadem videlicet constitutione divae memoriae Zenonis ex die quo promulgata est suas vires obtinente, cum conveniat leges futuris regulas imponere, non praeteritis calumnias excitare* (497–499).

C. 4. 32. 27pr. (Iustinianus): *De usuris, quarum modum iam statuimus, pravam quorundam interpretationem penitus removentes iubemus etiam eos, qui ante eandem sanctionem ampliores quam statutae sunt usuras stipulati sunt, ad modum eadem sanctione taxatum ex tempore lationis eius suas moderari actiones, illius scilicet temporis, quod ante eandem fluxit legem, pro tenore stipulationis usuras exacturos* (a. 529).

statuito che lo stesso legislatore puó far sí che, in eccezione al principio, la legge abbia vigenza anche in relazione ai fatti avvenuti prima della sua promulgazione[6].

Il principio della irretroattivitá del diritto compare più volte nella storia giuridica postgiustinianea: Accursio nella glossa *ad* D. 1. 3. 22 ripete il pensiero di Ulpiano, cambiando solamente la posizione delle parole: *Lex in futurum vetat in praeteritum indulget*[7]. Azo nella glossa *ad* C. 1. 14. 7 scrive: *Id est, quod accidit post legem. Nam si factum praecedat novam...*[8]

* * *

Nel Decreto di Graziano sono citate le parole di Sant'Ambrogio che giustifica l'adulterio di Abramo con Agar con il fatto che fu effettuato prima della legge data a Mosè e dell'Evangelo, cioè nel tempo in cui non esisteva ancora il divieto positivo dell'adulterio[9]. Sant'Ambrogio mostra qui, in modo evidente il suo positivismo giuridico[10], al quale si opponeva invece Graziano, con la sua idea che le leggi statuite dai governanti non possono essere opposte al diritto naturale, cioè al diritto divino[11]. Ma il principio dell'irretroattivitá del diritto è stato recepito nelle codificazioni del diritto canonico moderno[12].

Secondo Jean Domat le norme del diritto naturale vincolano sulla base della stessa natura, perció hanno vigore tanto per il passato che per il futuro. La situazione è diversa per ció che riguarda le norme di diritto positivo (*lois arbitraires*), le quali possono avere effetto normativo soltanto per il futuro, dopo la pubblicazione e l'adeguata registrazione. L'autore non esclude,

---

C. 6. 23. 29. 7 (Iustinianus): *Quae in posterum tantummodo observari censemus, ut, quae testamenta post hanc novellam nostri numinis legem conficiuntur, haec cum tali observatione procedant: (...)* (a. 531).

C. 6. 51. 1. 15 (Iustinianus): *Locum autem huic legi constituimus in his defunctorum elogiis, quae posthac composita fuerint: anteriores etenim casus suo Marte discurrere concedimus* (a. 534).

Constitutio Tanta § 23: *Leges autem nostras, quae in his codicibus, id est institutionum seu elementorum et digestorum vel pandectarum posuimus, suum optinere robur ex tertio nostro felicissimo sancimus consulatu, praesentis duodecimae indictionis tertio calendas ianuarias, in omne aevum valituras et una cum nostris constitutionibus pollentes et suum vigorem in iudiciis ostendentes in omnibus causis, sive quae postea emerserint sive in iudiciis adhuc pendent nec eas iudicialis vel amicalis forma compescuit. Quae enim iam vel iudiciali sententia finita sunt vel amicali pacto sopita, haec resuscitari nullo volumus modo.*

Nov. Iust. 143. 1: *Quam interpretationem non in futuris tantummodo casibus, verum in praeteritis etiam valere sancimus, tamquam si nostra lex ab initio cum interpretatione tali a nobis promulgata fuissset* (a. 565).

[6] C. 1. 14. 7 (Theod. II, Val. III): *Leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta praeterita revocari, nisi nominatim etiam de praeterito tempore adhuc pendentibus negotiis cautum sit* (a. 440).

[7] Accursii glossa in Digestum Vetus, in: *Corpus Glossatorum Juris Civilis VII (...)*, Rectore ac moderatore M. Viora, Augustae Taurinorum 1969, 9.

[8] Azonis *ad singulas leges XII librorum Codicis Iustinianei, Commentarius (...)*, Parisiis 1577, 143 (a proposito delle parole *Leges et costitutiones futuris* in C. 1. 14. 7).

[9] C. I. C. *Decreti II pars*, causa 32, quaestio 4, can. 3: ***Abraham non est reus adulterii, qui vivente uxore filios ex ancilla suscepit.*** *(...) Sed consideramus primum, quia Abraham ante legem Moysi et ante evangelium fuit; nondum interdictum adulterium videbatur. Poena criminis ex tempore legis est, quae crimen inhibuit, nec ante legem ulla rei damnatio est, sed ex lege. (...) Secunda illa est, quod non ardore aliquo vagae succensus libidinis, non petulantis formae captus decore, ancillae contubernio coniugalem posthabuit torum, sed studio quaerendae posteritatis, et propagandae sobolil Adhuc post diluvium raritas erat generis humani: (...).* (Ambrosius, in *Libro de Patriarchis, lib 1. de Abraham patriarcham*, lib. 1, c. 4).

Cfr.: M. PETRONCELLI, *Il principio della non retroattivitá della legge in diritto canonico*, Milano 1931, 4 ss; G. BROGGINI, *op. cit.*, 4–6.

[10] Che corrisponde alla classica regola posteriore di diritto penale: *nullum crimen sine lege penali anteriori.*

[11] C. I. C. Decreti I pars, Dist. 9, can. 1: *Leges principum naturali iuri praevalere non debent. (...)* § 1. *Quicunque ergo legibus imperatorum, quae pro Dei veritate feruntur, obtemperare non vult, acquirit grande supplicium. Quicunque vero legibus imperatorum quae contra veritate Dei feruntur, obtemperare non vult, acquirit grande praemium.*

C. I. C. Decreti I pars, Dist. 9, can. 11: *Gratianu Quum ergo in naturali iure nihil aliud praecipiatur, quam quod Deus vult fieri, nihilque vetetur, quam quod Deus prohibet fieri; (...).*

Cfr. H. J. BERMAN, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, Bologna 1998, 158 s.

[12] Codice di diritto canonico del 1917, can. 10: *Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nominatim in eis de praeteritis caveatur.*

La norma è letteralmente ripetuta nel Codice di diritto canonico del 1983, can. 9.

peró, la possibilitá di retroattivitá del diritto positivo, se questo sia in concordanza col diritto naturale, oppure con le vecchie regole[13].

Nelle visioni dello Stato di diritto, sviluppate dai filosofi del Secolo dei Lumi il principio dell'irretroattivitá della legge è stato trattato come un dogma fondamentale ed assoluto. Nel progetto della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, preparato da Lafayette nel 1789, il principio della irretroattivitá della legge fu espresso in modo assoluto[14]. Ancora più fortemente sottolineó tale principio il Mirabeau, durante la seduta della Costituente del 21 novembre 1790, dicendo che la retroattivitá non puó essere legittimata da nessun potere umano né sovrumano[15]. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1791, nell'articolo 8 stabilí il principio della irretroattivitá, ma esclusivamente nel campo della responsabilitá penale[16]. La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino nella Costituzione del 1793 considerava la retroattivitá della legge nel campo della responsabilitá penale, come atto tirannico e crimine[17].

Nella Costituzione degli Stati Uniti dell'America, il principio della irretroattivitá della legge è formulato due volte, come divieto di creare *«ex post facto Law»*[18]. Si tratta di una locuzione tipica e specifica del linguaggio giuridico angloamericano[19].

Il principio d'irretroattivitá è molto spesso enunciato nei codici contemporanei. È un elemento fondamentale della definizione classica del delitto penale, peró la dottrina e la pratica penale e costituzionale dopo la seconda guerra mondiale hanno cominciato, almeno in certa misura, ad allontanarsi dal principio d'irretroattivitá nel diritto penale. Questa tendenza fu stata giá notata, a proposito del processo di Norimberga, dal Berger in un articolo del 1949[20]. Le dichiarazioni e convenzioni internazionali sui crimini di guerra e contro l'umanitá, hanno poi introdotto diverse eccezioni al principio dell'irretroattivitá della legge penale[21]. Questi atti di

---

[13] J. Domat, *Les loix civiles dans leur ordre naturel*,.. Nouv. éd. Paris 1723, XXIII: «On a vu que les loix naturelles sont des vérités que la nature & la raison enseignent aux hommes qu'elles ont d'elles-même la justice & l'autorité qui obligent à les observer, (...). D'où il s'enfuit, que les loix naturelles reglent et tout l'avenir et tout le passé. Mais les loix arbitraires ne touche point au passé, qui se règle par les loix précedentes, et n'ont leur effet que pour l'avenir: et c'est pour leur donner cet effet qu'on les écrit, qu'on les publie, qu'on les enregistre, (...). Car alors elles deviennent des reglès publiques que tout le monde doit observer. (...)»; XXIV: «Mais quoique les loix arbitraires n'ayent leur effet que pour l'avenir, si ce quelles ordonnent se trouve conforme au droit naturel, ou à quelque loy arbitraire, qui soit en usage, elles ont à l'égard du passé l'éffet que peut leur donner leur conformité et leur rapport au droit naturel, et aux anciennes règles».

[14] Art. 8: «Nul homme ne peut pas être soumis qu'a des lois consenties par lui ou par ses représentants, antérierement promulguées et légalement appliquées». Cfr. G. BROGGINI, *op. cit.*, 6.

[15] «Nulle puissance humaine ni surhumaine peu légitimer un effet rétroactif». Cfr. G. BROGGINI, *op. cit.*, 6.

[16] Art. 8: «Le legge deve stabilire soltanto pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno puó essere punito se non in virtù di una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata» (La traduzione italiana è di M. FIORAVANTI, ***Appunti di storia delle costituzioni moderne. I. La libertá, presupposti culturali e modelli storici***, Torino 1991, 155–156).

[17] Art. 14: «Nessuno puó essere giudicato e punito se non dopo essere stato ascoltato e legalmente citato, e in virtù di una legge promulgata anteriormente al delitto. La legge che punisse dei delitti commessi prima della sua stessa esistenza, sarebbe una tirannia; l'effetto retroattivo dato alla legge sarebbe un crimine». (La traduzione italiana è di M. FIORAVANTI, *op. cit.*, 161).

[18] Art. 1. Sect. 9. 3: «No Bill of Attainder or *ex post facto* Law shall be passed».

Art. 1. Sect 10. 1: «No State shall enter into any Treaty, Alliance, or Confederation; grant Letters of Marque and Reprisal, coin Money; emit Bill of Credit; make any Thing but gold and silver Coin a Tender in Payment of Debts; pass any Bill of Attainder, *ex post facto* Law, or Law impairing the Obligation of Contracts, or grant any Title of Nobility».

Da vedere: *The Constitution of the United States of America (Annotated)*, Washington D. C. 1938, 23–24.

[19] Cfr. A. BERGER, *op. cit.*, 67–68: «It belongs exclusively to the fundamental stock of the Anglo-American legal vocabulary». Cfr. G. BROGGINI, *op. cit.*, 39–40.

[20] Cfr. A. BERGER, *loc. cit.*

[21] Da vedere: *La dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU* del 10 dicembre 1949 (*Universal Declaration of Human Rights*) art. 11 punto 2: «No one shall be held guilty of any penal offence of any act of omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than one that was applicable at the time the penal offence was committed»;

La convenzione di Roma del 4 novembre 1950 *Sulla protezione dei diritti dell'uomo e le libertá fondamentali* (art. 7 punto 1 e 2): «1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national où international. (...) 2. Le present article ne

diritto internazionale hanno tendenzialmente influenzato i sistemi nazionali di diritto costituzionale e penale[22].

Nei codici civili contemporanei il principio dell'irretroattivitá del diritto è spesso evocato, peró – come accadeva giá nel diritto romano tardo antico – con possibilitá di eccezioni stabilite dal legislatore[23].

* * *

Nella pratica giudiziaria in Polonia il principio di irretroattivitá della legge è spesso citato. Nelle sentenze della Corte Costituzionale polacca, la motivazione si basa frequentemente sulla contrarietá di un atto legislativo al principio di irretroattivitá della legge. È un principio su cui – secondo la giurisdizione costituzionale – dovrebbe basarsi lo «Stato di diritto», dichiarato nell'articolo 1 della Costituzione polacca, emendata il 29 dicembre 1989[24], e confermato nella Costituzione vigente del 1997[25].

In molte decisioni della Corte Costituzionale, della Corte Suprema, nonché della Corte Amministrativa Suprema, concernenti il problema della retroattivitá della legge, si usa il broccardo: *lex retro non agit*. Questo broccardo è citato in latino, tanto nelle sentenze che nelle motivazioni.

Tale regola, espressa in latino, puó essere trovata anche nelle sentenze della Corte Costituzionale e delle altre magistrature superiori precedenti al 1989. In questo periodo il principio di irretroattivitá del diritto non era peró considerato essenziale in riferimento allo «Stato di diritto»: l'articolo 1 della vecchia redazione della Costituzione (precedente al 1989) non prevedeva questo principio. Perció la Corte Costituzionale doveva trovare un altro fondamento normativo, a livello costituzionale, per giustificare il principio, e si riferiva dunque all'eguaglianza dei diritti e dei doveri dei cittadini (articolo 67 punto 2 della Costituzione, nella vecchia redazione). Così, ad esempio, nella sentenza del 28 maggio 1986, la Corte Costituzionale scriveva:

«La norma non agisce all'indietro nel tempo se, sulla base di essa, bisogna esprimere la qualificazione del fatto verificatosi dopo che la suddetta norma era entrata in vigore. Peró, quando si considerano le conseguenze giuridiche dei fatti che hanno avuto luogo sotto il regime della vecchia norma, secondo la regola *lex retro non agit*, bisogna qualificarle secondo le norme precedenti. La regola di irretroattivitá, anche se non è espressamente prevista nella Costituzione della Repubblica Popolare Polacca, è stata sempre considerata come una base fondamentale dell'ordinamento giuridico. È concepita in tali valori come sicurezza e stabilitá dell'attivitá giuridica, nonché rispetto e riconoscimento per i diritti acquisiti. Perció le eccezioni al principio *lex retro non agit* possono essere giustificate in rari casi e solo per motivi

---

portera pas attente au jugements et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées»;

Patto internazionale dei diritti cittadini e politici del 19 dicembre1966 (art. 15 punto 1 e 2): «1. Nul ne sera condamné pour des actes ou omissions qui ne constituaient pas une acte délicteux d'après le droit national ou international au moment où elle a été commise. (...) 2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations»;

La convenzione sulla non prescrizione dei crimini di guerra e contro l'umanitá accettata dall'ONU il 26 novembre 1968 (art. 1): «No statutory limitation shall apply to the following crimes, irrespective of the date of their commission: (a) War crimes as they are defined in the Charter of the International Military Tribunal, Numberg, of 8 August 1945 (...) (b) Crimes against humanity whether committed in time of war or in the time of peace as they are defined in the Charter of the International Military Tribunal, Numberg (...)».

[22] Come esempio si può citare l'art. 42 punto 1 della Costituzione polacca del 2 aprile 1997, il quale, enunciando il principio di irretroattività della legge penale, esclude però i crimini di diritto internazionale. Il Codice penale polacco del 6 giugno 1997 statuisce invece, nell'articolo 1 § 1, il principio di irretroattività nei termini della dottrina classica: *nullum crimen sine lege penali anteriori*. Questo codice si riferisce ai crimini contro la pace e l'umanità solamente a proposito della prescrizione (art. 105).

[23] Ad es. l'art. 4 Codice civile polacco del 1964, che, statuendo questo principio, prevede le eccezioni costituite dalla legge stessa o dal suo scopo (questo ultimo punto è criticato in dottrina e in giurisprudenza).

[24] DzU (Gazzetta Ufficiale) 1989, 75, pos. 444.

[25] Art. 2 della Costituzione polacca del 2 aprile 1997.

importanti, oppure quando la natura dei rapporti giuridici stessi lo esige. Comunque ogni eccezione alla regola deve trovare la sua legittimitá nella legge e non nell'atto esecutivo»[26].

Un altro esempio di decisione della Corte Costituzionale precedente al 1989, in cui è citata la regola latina *lex retro non agit*, si trova nella sentenza del 30 novembre 1988. Il caso riguardava una legge che aveva peggiorato la situazione dei pensionati:

«La Corte Costituzionale interpreta l'irretroattivitá della legge in senso lato, cioè non solo come regola che proibisce la promulgazione di norme le quali permettono l'estensione delle nuove leggi ai fatti giuridici (rapporti o situazioni) verificatisi anteriormente alla loro emanazione, e ai quali la legge collega conseguenze giuridiche (il vero senso della regola *lex retro non agit*), ma anche proibendo la creazione di regole intertemporali che definiscano i rapporti giuridici nati sotto il regime delle norme precedenti, i quali peró durano nel tempo (sotto il regime delle norme nuove), se causano conseguenze negative giuridiche e sociali (ponendosi in contrasto con la sicurezza dell'attivitá giuridica, e con il rispetto e riconoscimento dei diritti acquisiti). Questo principio, anche se non esplicito nella Costituzione, è risultato di interpretazione a partire dalla regola costituzionale della legalitá materiale»[27].

Le decisioni della Corte Costituzionale, successive all'introduzione dell'emendamento alla Costituzione del 1989, nelle quali la regola *lex retro non agit* è stata espressa in latino, riguardano, per la maggior parte, aspetti retroattivi delle leggi concernenti i diritti e i doveri dei cittadini.

Si tratta delle sentenze della Corte Costituzionale, emanate a partire dall'anno 1992, aventi ad oggetto ad esempio il problema delle imposte, della limitazione della scala mobile dei salari, le leggi contro la corruzione ecc.

Ecco qualche esempio del modo d'argomentare della Corte:

«La irretroattivitá è stata molte volte considerata nelle decisioni della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale attribuisce al principio *lex retro non agit* un ruolo importantissimo, come elemento necessario dello Stato di diritto. A proposito del principio dell'irretroattivitá della legge, la Corte Costituzionale ha spiegato, piú d'una volta, che la legge retroagisce quando l'inizio della sua applicazione è stato stabilito per una data che precede il giorno dell'entrata in vigore della legge e della corretta promulgazione. Il significato del principio *lex retro non agit*, è quello di proibire di dare valore giuridico vigente alla legge che regola i fatti nel passato, soprattutto nell'ambito della regolamentazione dei diritti e dei doveri dei cittadini, se a causa della norma che agisce all'indietro nel tempo la loro situazione peggiori rispetto allo stato giuridico precedente. Questa regola che è una base dell'ordine pubblico non esclude peró, in casi particolari e giustificati, alcune eccezioni»[28].

In un'altra sentenza la Corte Costituzionale scrive:

«Violando il principio *lex retro non agit* l'articolo 36 del Bilancio dello Stato del 1991 ha violato di conseguenza anche il principio della fiducia nello Stato e nelle leggi da esso emanate. (...) L'articolo 36 è in contraddizione con l'art. 1 della Costituzione che stabilisce i due principi di cui si è parlato prima»[29].

Al margine di una decisione della Corte Costituzionale, concernente il vigore dell'interpretazione fatta dalla Corte anche per i rapporti giuridici che esistevano prima dell'abrogazione della legge, viene ancora allegata la regola *ignorantia iuris nocet*[30].

Ai citati esempi di sentenze della Corte Costituzionale se ne possono aggiungere altri della Corte Suprema e della Corte Amministrativa Suprema, in cui si trovano diversi riferimenti alla regola dell'irretroattivitá con allegazione della massima in latino[31].

---

[26] Sentenza della Corte Costituzionale del 28. V. 1986, Nr U. 1/86, in: OTK (Raccolta delle sentenze della Corte Costituzionale), 1986, pos. 2.

[27] Sentenza della Corte Costituzionale del 30. XI. 1988, Nr K. 1/88, in: OTK, 1988, pos. 6.

[28] Sentenza della Corte Costituzionale del 30. XI. 1993, Nr K. 18/92, in: OTK, 1993, parte II, pos. 41.

[29] Sentenza della Corte Costituzionale del 22. VI. 1993, Nr K. 1/93, in: OTK, 1993,parte II, pos. 25.

[30] Sentenza della Corte costituzionale del 7. III. 1994, nr W/94, in OTK, 1995, parte I, pos. 20.

Il problema era considerato (naturalmente) anche nelle fonti romane, cfr.: D. 22. 6. 9; D. 3. 2. 11. 4; D. 22. 6. 2; D. 22. 6. 7.

[31] Ad esempio: sentenza della Corte Suprema, del 22. X. 1992, nr III ARN 50/92, in: OSN (Raccolta delle sentenze della Corte Suprema) 1993, nr 10, pos. 181.

Cfr. anche la sentenza della Corte Amministrativa Suprema del 20. IV. 1994, nr SA/Kr 1428/93.

La regola *lex retro non agit*, и – insomma – il broccardo latino più usato nella giurisprudenza polacca. Negli ultimi decenni, nelle motivazioni delle sentenze delle alte magistrature, questo broccardo è stato usato almeno 77 volte. Più spesso lo cita la Corte Costituzionale (29 volte negli anni 1986–1998); poi la Corte Suprema (22 volte negli anni 1971–1998); la Corte Amministrativa Suprema (21 volte negli anni 1985–1998); quindi gli altri tribunali (5 volte negli anni 1995–1998)[32].

L'uso del broccardo *lex retro non agit* in lingua latina mostra una specie di fiducia dei magistrati polacchi nel diritto romano, come fondamento dell'odierna scienza del diritto. Peró questa regola (che pure trova il suo fondamento nelle fonti del diritto romano), non fu mai esplicitamente individuata con queste parole, né ai tempi romani, né nella storia posteriore del diritto.

Questa formulazione è infatti sconosciuta ai dizionari ed alle enciclopedie giuridiche in quasi tutta Europa al di fuori della Polonia[33].

Nella romanistica polacca, l'unico autore che cita il broccardo *lex retro non agit* è Stanislaw Wróblewski. Quest'autore, chiamato spesso il «Papiniano polacco»[34], scrive che il principio secondo il quale il nuovo diritto non puó agire all'indietro, è stato considerato come ideologico in un lontano passato. Wróblewski sostiene, a proposito, che il principio d'irretroattivitá, «enunciato nel broccardo «*lex retro non agit*», fosse giá presente nella legislazione romana»[35].

È probabile che l'autoritá del Wróblewski (a lungo professore di diritto romano a Cracovia, ed influente membro della Commissione di Codificazione polacca), abbia influenzato la divulgazione del broccardo *lex retro non agit* nella dottrina e nella giurisprudenza polacca e radicato per conseguenza la persuasione della derivazione romanistica del concetto d'irretroattivitá del diritto, letteralmente cosí individuato, nell'odierna pratica giurisprudenziale polacca.

В. ВОЛОДКЕВИЧ

ОБРАТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОРМ В РИМСКОМ И СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ

(РЕЗЮМЕ)

Проблема обратной силы юридических нормативных актов встречается уже у римских юристов республиканского и классического времени (Цицерон, Брут и Манилий у Авла Геллия). Недействительность закона в отношении прошлых деяний рассматривается здесь скорее как consuetudo legis, чем как непреложное правило. Общее правило о невозможности обратного действия формируется в эпоху поздней Империи, однако предусмотрены и его ограничения, в случае если законодатель сделал специальную оговорку при издании конкретного акта. В пандектном праве тезис о невозможности обратного действия закона приобретает все более безусловный характер.

---

[32] Secondo l'archivio elettronico, «Temida-Lex», edizione del 28 febbraio 1999, che contiene 34425 sentenze delle Corti: Costituzionale, Suprema, Amministrativa Suprema, e sentenze scelte degli altri tribunali polacchi.
In una recente sentenza della Corte Costituzionale del 6. VII. 1999 (nr P 2/99) il broccardo in latino *lex retro non agit* è citato più di 20 volte.

[33] Cfr. Ad es.: DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, 5 Bd., Niort 1885; H. WALTHER, *Proverbia sententiaeque latinitatis medii aevi*, Teil 2, Göttingen 1964; BLACK'S *Law Dictionary*, 6 ed., St. Paul (Minn) 1990; D. LIEBS *Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichtwörter*, 4 Aufl., München 1982; A. JOANNEAU, *Recueil de maximes et citations latines à l'usage du monde judiciaire*, Paris 1924; M. BARTOŠEK, *Encyklopedie římského práva*, Praha 1976; H. ROLAND, L. BOYER, *Locutions latines et adages du droit français contemporain*, t. 1, Lyon 1978; M. J. GARCIA GARRIDO, *Diccionario de jurisprudencia romana*, Madrid 1982; J. A. ANKUM, A. S. HARTKAMP, *Romeinsrechtelijk handwoordenboek*, Zwolle 1973; A. ROMAC, *Rječnik rimskog prava*, Zagreb 1983.

Unico dizionario pubblicato al di fuori la Polonia che cita il broccardo *lex retro non agit* è K. REBRO, *Právické výrazy a výroky*, Bratislava 1984, 154. Il Rebro, peró, conosceva bene la dottrina polacca.

In Polonia la regola latina è citata molto spesso in vocabolari ed enciclopedie, ad es.: H. MARKIEWICZ, A. ROMANOWSKI, *Skrzydlate slowa*, Warszawa 1990; M. KOROLKO, *Thesaurus. Skarbiec lacińskich sentencji, przysłów i powiedzeń w literaturze polskiej*, Warszawa 1997; *Wielka Encyklopedia prawa*, Białystok – Warszawa 2000.

[34] Cfr. W. WOLODKIEWICZ, *Stanislaw Wróblewski codificatore*, «Index» 16, 1988, 243 ss.

[35] S. WRÓBLEWSKI, *Zarys wykładu prawa rzymskiego*, Kraków 1916, 221–222.

В декрете Грациана цитируются слова Св. Амвросия о неповинности Моисея в прелюбодеянии с Агарью (по причине того, что во время патриарха запрет на прелюбодеяние еще не был сформулирован). Несмотря на то что Грациан не соглашается со Св. Амвросием, указывая на недопустимость расхождения позитивного законодательства с естественным и божественным правом, тем не менее мнение последнего легло в основу дальнейшего развития канонического права вплоть до наших дней.

По мнению Жана Дома, нормы естественного права, определяющие и нормы права позитивного, не позволяют закону иметь значение в отношении прошлого, однако он допускает для позитивного права определенные исключения. В идее правового государства, получившей развитие в эпоху Просвещения, отрицание обратной силы закона рассматривается как фундаментальная и абсолютная догма. Такой взгляд нашел выражение в Декларации прав человека и гражданина (1793 г.). В Конституции США также содержится запрет на издание ex post facto law. Принцип отрицания за законом обратного действия содержится и в современных правовых системах, однако в некоторых случаях как исключение допускается его нарушение, в частности при расследовании военных преступлений против человечества (Нюрнбергский процесс).

В Польше принцип отрицания обратной силы в современной юридической теории и практики подтверждается неоднократно. В решениях Конституционного суда, Верховного суда и других высших судебных инстанций часто цитируется норма lex retro non agit, причем передача этого правила по-латыни свидетельствует об апелляции польских юристов к римскому праву как к основе современной правовой науки.